

COMUNE DI MIRA – *Città d'Arte* -
Provincia di Venezia

Oggetto: schema di convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Mira.

Rep. n.

Prot.

L'anno _____, addì, _____ del mese di _____, nella residenza municipale del Comune di Mira, con la presente convenzione tra:

1) COMUNE DI MIRA con sede in Mira (VE), Piazza IX Martiri n. 3, Codice Fiscale 00368570271, rappresentato nel presente atto da _____, nat_ a _____ il _____, Dirigente del Settore Servizi al cittadino, che agisce nel presente atto, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta e in esecuzione del Decreto del Sindaco n. _____ del _____ concernente l'individuazione ed il conferimento dell'incarico dirigenziale, nonché in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. -- ---- del -----, di seguito chiamato per brevità anche "Comune" o "Ente erogatore";

2) _____ (denominazione dell'ente) con sede in _____, indirizzo _____, Codice Fiscale _____, rappresentato nel presente atto da _____, nat_ a _____ il _____, nelle funzioni di _____, che agisce nel presente atto, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito chiamata per brevità anche "Ente fruitore";

• richiamata la delibera della Giunta Comunale n _____ del _____ con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l'accesso on line alla banca dati anagrafica del Comune di Mira;

- vista la richiesta di adesione alla convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Mira, acquisita al protocollo comunale n. _____ in data _____;

- valutata la legittimità della richiesta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate;

Viste:

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*" e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*" disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali,
- il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*";
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" (nel seguito indicato con l'acronimo CAD)
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito, per brevità, denominato il Codice della privacy);
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 ("*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive*") che richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti;
- le "*Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni*", che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;

Visto che il succitato schema di convenzione risulta, altresì, conforme alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 ottobre 2005, c.d. caso Laziomatica (pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005) alle quali le parti contraenti si devono scrupolosamente attenere, come indicato nelle rispettive clausole contrattuali in cui è previsto che:

- le qualifiche soggettive e le motivazioni delle richieste di accesso delle Amministrazioni beneficiarie siano attentamente vagliate prima della stipula dell'atto; le Amministrazioni beneficiarie sono richiamate al rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (artt. 2, 3, 4 e 5);

- l'accesso è consentito per le sole finalità di legge e sono individuate le informazioni e i dati accessibili; non sono consentiti trattamenti di dati per finalità diverse da quelle istituzionali; viene fatto divieto ai soggetti beneficiari di divulgare o utilizzare notizie, informazioni e dati per finalità diverse da quelle previste nella citata convenzione; è tassativamente vietata la consultazione dei dati da parte di soggetti terzi rispetto ai firmatari della convenzione anche attraverso la cessione delle credenziali di accesso da parte delle Amministrazioni beneficiarie e vengono disciplinate le modalità di accesso alla banca dati anagrafica (artt. 2, 3 e 5);

- le soluzioni tecnologiche adottate come strumenti di consultazione sono corrispondenti alle modalità di accesso raccomandate dal Garante nel provvedimento del 6 ottobre 2005 e alle linee guida redatte da DigitPA (artt. 5 e 6);

- l'Ente fruitore ha l'obbligo di designare il responsabile del trattamento che avrà il compito di individuare formalmente gli incaricati al trattamento all'interno della propria struttura (artt. 3 e 7);

TUTTO CIÒ PREMESSO,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Rinvio alle premesse)

Le parti contraenti riconoscono come rispondente alla loro volontà la premessa in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

Il Comune di Mira autorizza il soggetto fruitore sopra rappresentato, che accetta, ad effettuare accessi diretti tramite collegamento telematico via web per la consultazione della banca dati anagrafica, anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali, al fine dell'acquisizione di dati necessari e sufficienti all'adempimento dei propri compiti istituzionali, ovvero allo svolgimento di attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

Il venir meno di tali finalità di accesso dovrà essere immediatamente comunicato dall'Ente fruitore al Comune e darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.

L'Ente fruitore si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere assunti attraverso l'accesso alla banca dati.

La fruibilità di dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentito l'accesso con la presente convenzione potrà essere autorizzato solo se l'Ente fruitore motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo, la necessità pertinenza e non eccedenza dei dati richiesti e a condizione che le strutture tecnologiche del Comune e dell'Ente fruitore lo consentano con le necessarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

Art. 3

(Impegni ed assicurazioni dell'Ente fruitore per l'utilizzo dei dati)

Al fine di assicurare un corretto trattamento dei dati ed escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione, l'ente fruitore:

- a) utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- b) procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c) garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d) s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e) garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- f) dichiara di aver consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti, anche da parte del Comune, per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, l'ente fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;

g) si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal titolare;

h) si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;

i) garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:

– adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;

– adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:

- identificazione univoca di una persona fisica;
- processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
- possono essere costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato e provvisto di pin o una coppia username/password, o, infine, da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;

– nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;

– la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;

j) si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

k) s'impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune:

– eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;

– ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;

– ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

- ogni innovazione normativa/ organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso il Comune si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normativa e/o organizzative intervenute;

l) garantisce, in caso di cooperazione applicativa, che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

Art. 4

(Consultazione dei dati)

Il Comune di Mira consente, esclusivamente per le motivazioni indicate in premessa, l'accesso telematico tramite web ad un servizio di interrogazione e consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni relative all'anagrafe della popolazione sotto forma di visure e stampa delle informazioni visualizzate attraverso una modalità semplificata costituita dall'"Anagrafe on – line", fatti salvi i dati soggetti a particolari protezioni di legge, per es. adozioni.

La tipologia delle informazioni accessibili è determinata dal profilo di accesso del soggetto fruitore, attribuito in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti di istituto.

L'Ente fruitore è autorizzato all'accesso di tutti i dati di cui all'allegato 4 della presente convenzione.

Le informazioni personali acquisite dall'archivio anagrafico devono essere trattate unicamente da parte di soggetti incaricati dall'ente fruitore per svolgere esclusivamente le funzioni che hanno legittimato il collegamento.

Le caratteristiche del collegamento sono modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Le informazioni ottenute tramite il collegamento telematico si riferiscono a cittadini residenti, o comunque iscritti in Anagrafe in base alle nuove regole sul cambio di residenza in tempo reale.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora per ragioni organizzative o tecnologiche si rendano necessarie operazioni di manutenzione o revisione dell'accesso telematico.

Art. 5

(Modalità di accesso)

I dati consultabili tramite collegamento telematico - che per ragioni di sicurezza costituiscono una replica degli archivi della popolazione - sono costantemente aggiornati al giorno precedente quello nel quale viene effettuato l'accesso.

Il collegamento telematico alla banca dati anagrafica avviene mediante specifica assegnazione di credenziale di accesso ed autenticazione costituite da una coppia *username/password* su un server della rete informatica comunale.

Il sistema è strutturato in modo da consentire accessi ad informazioni nominative relative a singoli soggetti, ed è esclusa l'estrazione dell'intera banca dati.

La descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile per l'accesso ai dati, le modalità di fruizione dei dati e le regole di accesso, i livelli di servizio forniti, le regole minime di sicurezza sono contenute nell'allegato 1.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurante inutilizzo.

Il soggetto fruitore ed il responsabile del trattamento si impegnano a mantenere le credenziali segrete, a non divulgarle e a garantirne una idonea conservazione. In caso di smarrimento delle credenziali o per altre ragioni di sicurezza il responsabile del trattamento si impegna a darne immediata notizia al Comune, a richiedere la disabilitazione del collegamento e la consegna di nuove credenziali.

Le postazioni di lavoro allestite dal soggetto fruitore per il collegamento telematico con la banca dati comunale devono essere collocate in luogo non accessibile a terzi e poste sotto il controllo del responsabile del trattamento.

Il Comune di Mira è legittimato a tracciare gli accessi sul proprio sistema informativo, e a memorizzare le posizioni consultate, a tutela dei cittadini e del loro diritto alla privacy. Tali registrazioni, effettuate per esclusive ragioni di monitoraggio e controllo, possono essere messe a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di violazione delle norme vigenti.

Art. 6

(Titolarità della banca dati)

Il Comune di Mira conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche, nonché a sopraggiunte modifiche normative.

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune di Mira e non può essere duplicata. Non è consentito riprodurre o diffondere le informazioni contenute nella banca dati o utilizzarle per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.

Art. 7

(Responsabile e incaricati del trattamento)

L'Ente fruitore individua, tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati stabilite dal Codice della Privacy, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, come responsabile del trattamento il seguente referente:

alla cui nomina si provvederà, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 196/2003, con specifico atto di cui all'allegato 2.

Il responsabile del trattamento si impegna a nominare gli incaricati del trattamento sulla base dello schema di incarico di cui all'allegato 3, e, altresì, a informare detti incaricati sulle norme relative all'accesso ai dati del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

In caso di sostituzione del responsabile del trattamento, l'ente fruitore si impegna a comunicare tempestivamente via @pec al Comune di Mira le generalità del nuovo responsabile.

Art. 8

(Limitazione e responsabilità)

Il Comune di Mira è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per:

a) la corretta applicazione da parte dell'ente fruitore delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;

b) i danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati acquisiti tramite collegamento telematico con la banca dati anagrafica;

c) i danni derivanti da interruzioni o ritardi o errori nella elaborazione o trasmissione dei dati, ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Il soggetto fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo o al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune di Mira da ogni responsabilità.

Art. 9

(Oneri economici)

Non sono dovuti al comune oneri economici da parte dell'Ente fruitore del servizio.

Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione a Internet e i costi derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura di collegamento con il Comune.

Art. 10

(Durata della convenzione)

La presente convenzione sostituisce integralmente ogni precedente accordo, in materia di accesso ai dati anagrafici, intercorso tra il Comune di Mira ed il soggetto fruitore.

La convenzione avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione.

Art. 11

(Spese contrattuali)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 2 della Parte II della tariffa ad essa allegata, in quanto redatto in forma privatistica, e le spese di una sua eventuale registrazione con applicazione dell'imposta di registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del medesimo D.P.R. 131/1986 sono a carico del richiedente.

La convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto posto in essere e scambiato tra Pubbliche amministrazioni (ove ne ricorrano le condizioni).

Art. 12

(Foro competente)

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa alla presente convenzione è quello del Foro di Venezia.

Art. 13

(Comunicazione)

Il Comune si impegna a comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale (protocollo@pec.agid.gov.it) l'avvenuta stipula della presente convenzione ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 58 del Codice di Amministrazione Digitale segnalando le informazioni inerenti:

- l'ente erogatore;
- banca dati di riferimento;
- l'ente fruitore;
- norme legittimanti l'accesso;
- tipo di accesso/servizio;
- data della convenzione
- durata della convenzione;

Le parti danno atto e convengono che il Comune di Mira si riserva di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l'Ente fruitore, debitamente informato sul punto con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune, nel caso in cui l'Amministrazione erogatrice ovvero le autorità di controllo e garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPa o altri), anche nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del CAD, ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità ovvero segnalino eccezioni di altra natura.

Le parti si riservano, altresì, di apportare alla presente convenzione le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalle autorità di cui al comma precedente.

Art. 14 - Informativa

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell'art.13 del Dlgs 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto

Mira, _____

Per il Comune di Mira

.....

Per l'ente fruitore

.....